



# Spesometro e redditometro

→ Domande e risposte: trenta casi risolti

# Dai mobili ai viaggi, lo shopping entra nel radar del fisco

## Il cervellone registra i dati dei clienti inviati da commercianti e professionisti

**Matteo Mantovani**  
**Benedetto Santacroce**

La "chiamata" dello spesometro 2011 scade a fine mese. Non solo imprese e professionisti, ma anche commercianti al minuto e artigiani non tenuti all'emissione della fattura hanno tempo fino al 30 aprile per comunicare i dati dei propri clienti in relazione alle operazioni dello scorso anno. Queste informazioni arricchiranno il "cervellone" dell'agenzia delle Entrate e verranno utilizzate per attivare gli accertamenti sintetici e per integrare i dati per la predisposizione del redditemetro.

L'operazione spesometro - che monitora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di valore non inferiore a 3.000 (fatture) ovvero 3.600 euro (scontrini e ricevute) - ha l'obiettivo dichiarato di "scovare" tutti i contribuenti che spendono o hanno un tenore di vita superiore rispetto a quanto dichiarano. E proprio a questi ultimi il fisco potrà richiedere in futuro spiegazioni sui singoli esborsi "tracciati": meglio, quindi, tenere con molta cura la relativa documentazione perché, in base alle nuove regole introdotte nel corso degli ultimi 2 anni, occorrerà dare puntuali giustificazioni all'amministrazione in sede di contraddittorio.

### Le regole

Per la comunicazione del 30 aprile valgono ancora le vecchie regole. L'eliminazione della soglia dei 3mila euro disposta dal Dl 16/2012 (solo) per le operazioni con obbligo di fattura è produttiva di effetti dal 1° gennaio 2012: quindi, per la trasmissione delle operazioni del 2011 vanno utilizzati i tracciati record (e le relative istruzioni) allegati al provvedimento delle Entrate del 16 settembre 2011. Ciò significa, però lasciare in parte irrisolti alcuni nodi piuttosto delicati,

nonostante i numerosi interventi sia regolamentari sia di prassi finalizzati alla semplificazione: primo tra tutti quello legato ai contratti collegati, per i quali è molto difficile distinguere gli importi di riferimento.

Con una novità degli ultimi giorni l'amministrazione ha chiuso la partita in relazione alle operazioni con emissione di fattura: un comunicato stampa del 5 aprile 2012, infatti, pur ribadendo la necessità di attenersi alla disciplina ante Dl 16/2012 (e confermando implicitamente l'operatività della soglia di 3mila euro) ha ammesso la possibilità di trasmettere anche le operazioni sotto questo valore. Il software di invio è stato modi-

# 3.600 euro

### L'importo spartiacque

Entro il 30 aprile vanno comunicate le spese del secondo semestre 2011

ficato in modo da accettare le operazioni di importo inferiore a 3mila euro.

Nessun intervento, invece, per le operazioni senza obbligo di fattura. Il comunicato - come detto - fa riferimento al Dl 16/2012 che non modifica la soglia di 3.600 euro. Bisognerà dunque fare la cernita dei dati da trasmettere entro aprile in base all'importo.


### L'adempimento

Rispetto alla precedente tornata del 31 gennaio (operazioni del 2010), la comunicazione in scadenza - che è riepilogativa per il 2011 - si caratterizza per l'ampliamento dei soggetti interessati alla trasmissione, fra i quali rientrano anche quelli che effettuano operazioni senza obbligo di emissione della

fattura. Si tratta dei commercianti al minuto e attività assimilate compresi i dettaglianti, gli esercenti attività alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, di trasporto di persone e in generale coloro che prestano servizi in locali aperti al pubblico (si pensi, ad esempio, a un'officina di riparazione auto), in forma ambulante o porta a porta.

L'adempimento non riguarda tutte le operazioni senza obbligo di fattura del 2011. In primo luogo è previsto l'esonero in relazione ai movimenti realizzati fino al 30 giugno 2011; per cui - come confermato dall'Agenzia con le risposte dell'11 ottobre 2011 - le operazioni effettuate prima di questa data non devono essere prese in considerazione, neppure per accertare l'eventuale sussistenza di un nesso di collegamento con cessioni/prestazioni temporalmente successive.

Per le transazioni senza fattura dal 1° luglio 2011 va poi verificata la soglia: sono da segnalare solo quelle di importo non inferiore a 3.600 euro Iva compresa. Tutto ciò che sta sotto ai 3.600 euro non è rilevante, a meno che non si rientri nella casistica dei contratti collegati o a corrispettivi periodici. Inoltre, non vanno comunicate nemmeno le cessioni/prestazioni sopra soglia compiute nei confronti di privati (o di soggetti che agiscono in veste di privati) quando il pagamento è avvenuto con carte di debito, di credito o prepagate rilasciate da intermediari finanziari stabiliti in Italia i cui movimenti sono segnalati alle Entrate direttamente dagli emittenti. In questo modo è assicurata l'identificazione automatica tanto dell'operatore economico che "incassa" quanto del cliente che compie l'acquisto.



## 01 La trasmissione entro il 30 aprile

Imprese, artigiani, commercianti e professionisti devono comunicare entro il prossimo 30 aprile:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi – per cui è obbligatoria la fattura – effettuate e ricevute dai soggetti passivi Iva nel 2011 con importo pari o superiore a 3mila euro Iva esclusa (l'Agenzia consentirà comunque l'invio dei dati sotto questa soglia);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi senza obbligo di fattura effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 per importi pari o superiori a 3.600 euro Iva inclusa

## 04 Le modalità di comunicazione

- La comunicazione del 30 aprile prossimo va compilata in base ai tracciati record allegati al provvedimento delle Entrate del 19 settembre 2011 e alle annessi istruzioni
- La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Entratel o Fisconline

## 07 Il ritorno all'elenco clienti e fornitori


- Il decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/2012, articolo 2, comma 6) ha abolito la soglia dei 3mila euro per le operazioni con obbligo di emissione della fattura: l'abolizione vale dall'anno d'imposta 2012, quindi dalle comunicazioni da effettuare entro il 30 aprile 2013, anche se l'Agenzia consentirà già a partire dall'adempimento entro fine mese di segnalare le operazioni sotto soglia
- La segnalazione riguarderà tutte le operazioni attive e passive con obbligo di fattura effettuate, pertanto oggetto della comunicazione non sono più le singole operazioni ma l'insieme dei rapporti intrattenuti con un determinato cliente o fornitore
- Le cessioni o prestazioni verso consumatori finali e comunque tutte quelle per cui non è previsto l'obbligo della fattura continueranno a essere segnalate al fisco solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro Iva inclusa

## 02 Le operazioni da non segnalare

- Non dovranno essere comunicate con lo spesometro: le operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, ossia prive dei requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali; le importazioni e le esportazioni (tranne le operazioni assimilate); le operazioni (sia cessioni che prestazioni) comunitarie già comunicate con i modelli Intrastat; le operazioni già inviate nelle comunicazioni black list
- Non vanno segnalate le operazioni che sono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, come per esempio: vendita di auto e motoveicoli; contratti di assicurazione; mutui, atti di compravendita immobiliare; forniture di energia elettrica e servizi di telefonia
- I commercianti non devono comunicare le cessioni o le prestazioni effettuate nei confronti di privati se l'acquirente ha pagato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari stabiliti in Italia

## 05 Le sanzioni per gli errori

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio con dati incompleti o non corrispondenti al vero comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro per la quale si può ricorrere al ravvedimento operoso



## 08 L'accertamento del contribuente

- Le informazioni acquisite dal fisco verranno utilizzate per attivare nei confronti delle persone fisiche gli accertamenti sintetici o per elaborare il nuovo meccanismo di calcolo individuale/familiare del redditometro
- La spia rossa si accenderà nel caso in cui il fisco ricostruirà un reddito superiore di un quinto (quindi del 20%) rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nel modello Unico: a quel punto il diretto interessato sarà invitato in contraddittorio per spiegare e giustificare le ragioni dello scostamento

## 03 I soggetti obbligati e quelli esclusi

- Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi in campo Iva, compresi i soggetti non residenti identificati in Italia (anche tramite rappresentante fiscale)
- Sono, invece, esclusi dall'obbligo: gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nella sfera istituzionale; lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico; i contribuenti minimi
- Le operazioni pagate con moneta elettronica devono essere comunicate, in via telematica, dagli operatori finanziari che hanno emesso la carta di debito, di credito o prepagata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi entro fine mese vanno comunicati i dati relativi al secondo semestre del 2011), utilizzando i tracciati record allegati al provvedimento delle Entrate del 29 dicembre 2011

## 06 Le modifiche ai dati già inviati

Scaduti i termini di trasmissione, è possibile rettificare o integrare quanto segnalato inviando - entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione (quindi entro il prossimo 31 maggio) - una nuova comunicazione senza incorrere in sanzioni

## 09 Le tutele preventive

- Per prevenire le contestazioni il contribuente deve conservare la documentazione relativa agli acquisti effettuati o la prova che le spese effettuate sono state in tutto o in parte sostenute da terzi
- Nel momento in cui il software del nuovo redditometro sarà messo a disposizione, il contribuente potrà verificare il livello di redditi atteso dal fisco e allinearsi in Unico

## 10 Il contraddittorio con l'ufficio

Il contribuente chiamato a giustificare le spese eccessive rispetto a quanto dichiarato dovrà portare la documentazione che provi il finanziamento delle spese, dimostrando che sono in linea con i redditi o che sono state sostenute da terzi (per esempio componenti del nucleo familiare)

## Il kit delle difese è su Internet

La guida su spesometro e red-  
ditometro continua online  
([www.ilsole24ore.com/spesometro](http://www.ilsole24ore.com/spesometro)). I lettori potranno trovare una serie di contenuti che completano l'offerta del dossier cartaceo. In primo luogo, avranno a disposizione i video-chiarimenti degli esperti del Sole 24 Ore che spiegheranno passo dopo passo quali sono le vendite di beni e le prestazioni di servizi che andranno comunicate al fisco entro il 30 aprile, ma anche tutte le novità introdotte dal Dl 16/2012. Senza dimenticare gli effetti della comunicazione, vale a dire le modalità con cui l'amministrazione utilizzerà i dati raccolti per

verificare la corrispondenza tra redditi dichiarati ed effettivo tenore di vita dei contribuenti.

Tanti gli strumenti operativi a disposizione. Dagli approfondimenti pubblicati sulle riviste specializzate del Gruppo 24 Ore alla raccolta completa dei provvedimenti e dei chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sullo spesometro. Ma i lettori potranno scaricare anche una rassegna ragionata della giurisprudenza tributaria (di merito e di legittimità) sulle difese dall'accertamento sintetico e dal red-  
ditometro per trarre spunto in caso di controlli e di successiva chiamata al contraddittorio.

E fino alle 18 di oggi c'è la possibilità di inviare un quesito agli esperti che hanno contribuito a realizzare la guida cartacea. Le prime risposte saranno pubblicate sul quotidiano in edicola domani e nei prossimi giorni saranno disponibili anche nella sezione dedicata al forum della guida online.

Il dossier è gratuito per gli utenti Pro o Pro finanza, per gli altri è acquistabile al prezzo di quattro euro con carta di credito/Paypal sul sito Shopping24, oppure direttamente con il credito del telefonino attraverso MobilePay.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Esclusione limitata

## Minimi fuori dall'obbligo di invio dati

Le nuove iniziative produttive non sono esonerate - Dal 2013 toccherà ai supersemplificati

Nicola Forte

Contribuenti minimi esonerati dalla comunicazione dei dati per lo spesometro. Sono, invece, obbligati all'invio gli altri soggetti che hanno optato per regimi contabili semplificati o agevolativi come, per esempio, le nuove iniziative produttive. Ma ricostruiamo il quadro. La circolare 24/E/2011 ha ricordato come la norma di riferimento (l'articolo 21 del Dl 78/2010) non preveda, almeno espressamente, alcuna ipotesi di esclusione di tipo soggettivo. In pratica il semplice possesso del numero di partita Iva obbligherebbe tutti i contribuenti all'adempimento a condizione che abbiano posto in essere operazioni rilevanti. Allo stesso tempo, è irrilevante il regime contabile adottato. Quindi la comunicazione deve essere effettuata anche dai soggetti in contabilità semplificata, dagli enti non commerciali limitatamente alle operazioni rientranti nella sfera commerciale, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, da coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, dai rappresentanti fiscali e dai non residenti che si sono identificati direttamente (gli operatori comunitari residenti in un altro Stato che, avendo posto in essere operazioni rilevanti in Italia, devono chiedere la partita Iva e assolvere, conseguentemente, gli obblighi previsti dal tributo).

**Le differenze**

I dubbi maggiori hanno riguardato i minimi e le nuove iniziative produttive. La disciplina di riferimento ha previsto, per tali soggetti, l'esonero dall'obbligo di registrazione delle operazioni ai fini Iva. Proprio in virtù di questo, i contribuenti che rientravano in questi due regimi

agevolativi dall'obbligo erano stati esclusi dalla comunicazione da e verso Paesi Black list (circolare 53/E del 2010). Sembrava, quindi, che la stessa soluzione potesse essere riproposta per lo spesometro ma non è stato così. Infatti, la circolare 24/E del 2011 ha esonerato dall'adempimento i minimi mentre lo stesso discorso non vale per le nuove iniziative produttive che, pur essendo caratterizzati da dimensioni ridotte dell'attività, sono invece obbligati a inviare i dati.

L'esclusione dei minimi è stata motivata con l'esigenza di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti di minori dimensioni i cui oneri non risulterebbero proporzionati alla finalità della disposizione (ragione che, a ben vedere, dovrebbe riguardare anche le nuove iniziative). L'esonero viene meno, però, qualora nel corso dell'anno l'agevolazione venga meno perché i compensi superano la soglia di 30mila euro o perché sono stati acquistati beni strumentali oltre i 15mila euro - considerando anche le due annualità precedenti - o anche per qualche altra causa. In questi casi, secondo l'Agenzia, vanno comunicate tutte le operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti. In pratica il contribuente esce dal regime dei minimi dall'anno successivo, ma devono essere già comunicate le operazioni riferite all'arco temporale successivo al superamento della soglia di 30mila euro di ricavi o compensi, che quindi opera da vero e proprio spartiacque. Se, invece, si supera il limite di ricavi/compensi per più del 50% (45mila euro) è ragionevole ipotizzare che vadano comunicare le operazioni dall'inizio del periodo d'imposta.

**Chi esce**

Che cosa succede, invece, per i

soggetti che non sono riusciti a entrare nel regime dei nuovi minimi (con durata quinquennale e prelievo al 5%) dal 1° gennaio 2012 e confluiranno nel regime supersemplificato? Per l'adempimento in scadenza il prossimo 30 aprile non ci sarà alcun effetto perché riguarda le comunicazioni dei dati relativi al 2011 "coperti" ancora dall'esonero. Ma dal prossimo anno i supersemplificati saranno, invece, tenuti a comunicare le operazioni rilevanti (così come previsto dal provvedimento delle Entrate n. 185825 del 22 dicembre dello scorso anno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA DATA DELL'OPERAZIONE

### 1 Niente comunicazione per le nozze a febbraio

Per un ricevimento nuziale a febbraio 2011 ho certificato con ricevuta fiscale un corrispettivo di 5mila euro Iva compresa. È necessario segnalare per lo spesometro?

→ Nel periodo di prima applicazione dello spesometro sono state esonerate dalla comunicazione le operazioni di qualunque importo senza obbligo di emissione della fattura, rese e ricevute anteriormente al 1° luglio 2011. La prestazione descritta non rileva ai fini dello spesometro, poiché è riconducibile alle attività per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria (si veda l'articolo 22 del Dpr 633/72) e in quanto è stata effettuata prima del luglio 2011.

### 2 La nota integrativa si può presentare ora

Nel 2011 ho stipulato un contratto di appalto con un privato per la ristrutturazione di un immobile per un ammontare di 2.500 euro: somma pagata e fatturata integralmente nel 2011. Nel 2012 per lo stesso contratto ho emesso una fattura integrativa di mille euro. L'operazione va comunicata il 30 aprile?

→ Poiché la soglia dei 3mila euro è stata superata nel 2012 ma la comunicazione per il 2011 non è stata ancora presentata, la nota di variazione può essere portata direttamente a incremento

dell'operazione originaria, che pertanto andrà segnalata per l'importo complessivo (nell'esempio 3.500 euro). In alternativa l'ammontare della sola nota di variazione può essere riportata nell'elenco per l'anno 2012 da presentare entro il 30 aprile 2013.

### 3 Conta il momento della registrazione

Nel caso di operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione (per esempio nel caso di dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/72) a quale momento bisogna fare riferimento per la segnalazione?

→ Il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione dell'operazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/72. In mancanza dell'obbligo di registrazione occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto.

## I BENI CONCESSI IN LEASING

### 4 Stop alla duplicazione delle informazioni

Il concedente deve comunicare i corrispettivi derivanti da contratti di leasing?

→ No, il provvedimento 5 agosto 2011 ha esonerato i soggetti tenuti alla segnalazione all'Anagrafe tributaria dei dati sui contratti di leasing dall'obbligo di

comunicazione per lo spesometro.

### 5 Mezzi a noleggio segnalati dall'utente

Le società che esercitano attività di leasing e gli operatori che svolgono attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto comunicano i dati relativi a questi rapporti all'Anagrafe tributaria. Gli utilizzatori di tali beni sono esclusi dall'obbligo di inserire nella propria comunicazione relativa allo spesometro le operazioni in questione?

→ No, l'amministrazione finanziaria ha precisato che, nel caso dei contratti di leasing e noleggio, l'esonero dalla comunicazione ai fini dello spesometro vale per i soli prestatori (società di leasing o noleggio) in virtù della specifica e più dettagliata comunicazione (si veda il provvedimento delle Entrate del 5 agosto 2011) richiesta a tali soggetti in riferimento alla propria attività caratteristica. Così per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane - qualora ne ricorrano i presupposti - l'obbligo di comunicazione per lo spesometro.

## LE ESCLUSIONI DALL'INVIO

### 6 L'acconto per l'edificio deve essere monitorato

Gli atti di compravendita di immobili sono esclusi dalla segnalazione per lo spesometro. Va comunicata anche la fattura emessa nel 2011 relativa

all'acconto dovuto per un edificio, la cui vendita si è conclusa nel 2012?

→ Se l'acconto versato nel 2011 è pari o superiore a 3mila euro deve essere inserito nella comunicazione del 30 aprile prossimo.

### 7 L'utenza elettrica è già mappata

Le utenze per la somministrazione di energia elettrica sono già comunicate all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73. L'esclusione dallo spesometro riguarda solo gli operatori che erogano il servizio o anche i soggetti passivi di imposta che li hanno ricevuti e acquistati?

→ L'amministrazione finanziaria ha chiarito che - fatta eccezione per i contratti di leasing - l'esonero dallo spesometro riguarda anche i soggetti passivi che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per i quali vige l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria, tra i quali, per esempio, le utenze elettriche, telefoniche, idriche e del gas, i contratti di assicurazione, locazione e compravendita.

### 8 La Rc auto sopra soglia entra negli elenchi

I contratti di assicurazione sono già segnalati all'Anagrafe tributaria. Sono esclusi anche i corrispettivi dovuti per contratti Rc auto?

→ I contratti di assicurazione sulla responsabilità civile sono esclusi dall'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria. Pertanto, se il valore supera i 3.600 euro e sono stati

stipulati dopo il 1° luglio 2011, vanno comunicati per lo spesometro.

9

## La dispensa non evita l'inoltro dei dati

**La comunicazione deve essere eseguita anche dalle società che si avvalgono della dispensa per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 633/72?**

→ Sì, devono provvedere alla comunicazione anche i soggetti che si avvalgono della dispensa per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 633/72.

10

## Fuori campo Iva l'obbligo è inesistente

**Il commercio di sali e tabacchi o di fiammiferi, la vendita di titoli di viaggio per trasporto pubblico (articolo 74, comma 1, del Dpr 633/72) in quanto fuori campo Iva possono essere considerate escluse?**

→ L'amministrazione finanziaria, nelle risposte diffuse con la nota del 22 dicembre 2011, ha esplicitamente affermato che tali operazioni sono escluse dallo spesometro in quanto fuori campo Iva.

11

## L'esigibilità posticipata non comporta l'esonero

**Ho effettuato una fornitura nei confronti di un'Asl. Ho quindi emesso una fattura a esigibilità differita (articolo 6 del Dpr 633/1972). Sono esonerato dalla comunicazione?**

→ No, l'esigibilità differita del tributo non è decisiva

per il compimento dell'operazione che, quindi, va comunicata.

12

## Va inclusa la fornitura all'ambasciata

**Vendiamo prodotti di cartoleria e abbiamo effettuato una fornitura di merci in favore di un'ambasciata. L'operazione è assimilata a una cessione all'esportazione e non è imponibile ai sensi dell'articolo 72 del Dpr 633/1972. Vale anche in questo caso l'esonero dalla comunicazione?**

→ No, la fornitura va comunicata. Sono escluse dall'obbligo di segnalazione soltanto le cessioni all'esportazione previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/1972, cioè le esportazioni dirette e le improprie. Non scatta, invece l'esonero, per le altre cessioni all'esportazioni, quindi quelle considerate tali per effetto del meccanismo del plafond e quelle assimilate (articolo 72 del decreto Iva).

13

## Il club dilettante è chiamato in causa

**Siamo un'associazione sportiva dilettantistica e calcoliamo a forfait le imposte sui redditi e l'Iva secondo il regime forfettario previsto dalla legge 398/1991. Siamo esonerati dalla comunicazione dei dati per lo spesometro?**

→ L'opzione per il regime speciale previsto dalla legge 398/1991 non fa venire meno l'obbligo di comunicazione - in presenza degli altri presupposti richiesti - limitatamente alle operazioni realizzate nell'esercizio

dell'attività commerciale. Un conforto in tal senso arriva dalla circolare 24/E/2011: in particolare, il paragrafo 3.1 ha esonerato i contribuenti minimi per limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti di minori dimensioni per i quali l'obbligo di comunicazione risulterebbe sproporzionato rispetto alla finalità della disposizione. Nel caso prospettato dal quesito, possono avvalersi del regime speciale anche gli enti che hanno conseguito proventi commerciali fino a 250mila euro. Considerata, quindi, la rilevanza dell'elemento dimensionale, si ritiene che non sia possibile escludere gli enti non commerciali in regime forfettario di dimensioni solitamente ben più rilevanti rispetto ai minimi.

14

## Il prestito infragruppo non è rilevante

**All'interno di un gruppo la società Alfa finanzia 50mila euro a Beta. L'operazione va comunicata per lo spesometro?**

→ No, questo finanziamento infragruppo è escluso dall'obbligo di comunicazione. Le Entrate hanno precisato che sono riconducibili nell'ambito delle operazioni escluse le operazioni finanziarie esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972. Invece i soggetti che hanno optato per il regime della dispensa dagli adempimenti previsto dall'articolo 36-bis del Dpr 633/1972 sono tenuti a comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie. Le indicazioni sono state fornite con la nota del 6 marzo 2012 dell'Agenzia che ha risposto ad alcuni quesiti di Ania e Abi.

## GLOSSARIO

### CONTRATTI COLLEGATI

La circolare 24/E/2011, basandosi sulla giurisprudenza della Cassazione, ha affermato che il collegamento negoziale si manifesta nel meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non con un singolo contratto ma con una pluralità coordinata di contratti. Tale collegamento può, tra l'altro, riguardare sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo. Tuttavia, non si può parlare di contratti collegati qualora si pongano in essere più operazioni nei confronti dello stesso soggetto senza alcun legame tra loro.

### CORRISPETTIVI PERIODICI

Sono le somme pagate per i contratti di locazione, noleggio, concessione, fornitura, somministrazione. La comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.600 euro. In sostanza per i contratti periodici la soglia di rilevanza va verificata in rapporto a un arco temporale di riferimento, che il provvedimento individua nell'anno solare.

### OPERAZIONI INCLUSE

Sono soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni, rese o ricevute, rilevanti ai fini dell'imposta. In pratica, le operazioni che presentano contestualmente i tre presupposti: soggettivo, oggettivo e territoriale. Vanno segnalate le operazioni imponibili, le operazioni esenti, le operazioni non imponibili e assimilate, i servizi internazionali. Rientrano, poi, nell'obbligo le operazioni soggette al regime del margine, le operazioni soggette a reverse charge e le cessioni gratuite di beni, oggetto dell'attività d'impresa.

### SOGLIA RILEVANTE

È l'importo che fa scattare l'obbligo della comunicazione. Sono infatti soggette all'obbligo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3mila euro al netto dell'Iva. Se non c'è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell'Iva. Le Entrate hanno consentito la segnalazione anche delle operazioni sotto la soglia per agevolare i contribuenti che potranno quindi evitare di filtrare le transazioni in base all'importo. I dati relativi ai contratti di leasing e noleggio vanno comunicati a prescindere dall'importo.

A CURA DI  
**Giacomo Albano e Marco Marani**

## La scadenza del 30 aprile

# Prima chiamata per i commercianti

Comunicazione delle vendite a privati da 3.600 euro anche se pagate con assegni o bonifici

**Nicola Forte**

Primo appuntamento con lo spesometro per i commercianti al dettaglio. Entro il 30 aprile dovranno comunicare al fisco le vendite di valore pari o superiore a 3.600 euro nei confronti di consumatori privati (senza obbligo di fattura ma "certificate" con scontrino o ricevuta) effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2011. L'obbligo riguarda, tra gli altri, anche albergatori, ristoratori ed esercenti (le «attività assimilate» secondo l'articolo 22 del decreto Iva).

Andranno segnalate anche le operazioni pagate dall'acquirente con un assegno non trasferibile, un assegno circolare o anche un bonifico.

## Le carte di credito

L'esonero dalla comunicazione scatta, invece, se la spesa è stata pagata con carta di credito, debito (bancomat) o prepagata ma a condizione che la moneta elettronica sia stata emessa da un operatore finanziario nazionale o straniero con stabile organizzazione in Italia.

In questa circostanza, saranno i soggetti emittenti (banche e istituti finanziari o di credito) a comunicare al fisco sempre entro il 30 aprile i dati delle transazioni avvenute nel periodo tra il 6 luglio e il 31 dicembre dello scorso anno.

## La ricostruzione

L'adempimento incide in maniera rilevante sulla procedure dei commercianti. Proprio in vista della scadenza, bisognerà ricostruire attentamente le vendite relative al secondo semestre dello scorso anno e a tal fine non sarà sufficiente il registro dei corrispettivi. Per esempio, se un rivenditore ha incassato nello stesso giorno corrispettivi per un importo complessivo di 4mila euro non è affatto detto che sia obbligato all'adempimento. I corrispettivi potrebbero essere

il frutto di quattro operazioni di importo pari a mille euro ciascuna. In questo caso, trattandosi di operazioni sotto la soglia, non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Mentre, se lo stesso corrispettivo è stato realizzato con una sola vendita, la soglia risulta superata e la comunicazione deve essere effettuata.

## Il periodo interessato

Vanno comunicate solo le vendite dal 1° luglio 2011 (di importo non inferiore a 3.600 euro Iva compresa). Tuttavia, qualora sia stata emessa la fattura a seguito di richiesta del cliente, il commerciante avrebbe dovuto effettuare

(entro il 31 gennaio scorso) la relativa comunicazione anche per le operazioni effettuate nel 2010 ma da 25mila euro in su. L'obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni con fattura effettuate dal 1° gennaio 2011 di importo pari o superiore a 3mila euro oltre Iva, anche se l'Agenzia ha precisato che potranno essere segnalate anche quelle sotto soglia.

## L'identificazione

Il commerciante non dovrà comunicare solo l'importo dell'operazione ma dovrà associarlo all'acquirente. Pertanto è necessario aver richiesto la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale alla controparte.

Per i clienti persone fisiche non residenti in Italia - è il caso soprattutto dei turisti stranieri - devono essere acquisiti: nome e cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale. Servono, invece, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale per società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e, inoltre, va identificata almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Per le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione devono essere indicati distintamente i corrispettivi e l'Iva. Qualora sia

stata emessa ricevuta o scontrino fiscale, la comunicazione riporterà l'intero corrispettivo comprensivo dell'Iva.

## Trasmissione telematica

L'invio delle informazioni - secondo il tracciato record delineato dall'Agenzia - segue esclusivamente i canali telematici di Entratel o Fisconline. Per sanare eventuali omissioni o errori senza incappare in sanzioni, ci sarà tempo fino al prossimo 31 maggio. Chi non provvedesse a una comunicazione "correttiva" rischia una penalità amministrativa da 258 a 2.065 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA PLURALITÀ DI CONTRATTI

15

### Per la fattura differita conta l'importo totale

**Nel caso in cui in un'unica fattura sono indicati i corrispettivi periodici relativi a più contratti come devono essere riportati nella comunicazione?**

→ Nelle risposte fornite l'11 ottobre scorso ai quesiti delle associazioni di categoria, l'Agenzia ha affermato la necessità di fare riferimento all'importo totale della fattura riepilogativa nel caso di una fattura differita relativa a più operazioni «autonome l'una dall'altra».

16

### Si valuta caso per caso se c'è autonomia

**Una società durante l'anno si avvale dello stesso fornitore per una consulenza legale. Il fornitore emette le fatture al termine della singola prestazione. In questo caso la comunicazione va fatta per ogni singola fattura che supera la soglia?**

→ In base alle risposte fornite dall'Agenzia con la nota del 13 gennaio 2012, le operazioni riconducibili allo stesso fornitore autonome l'una dall'altra possono essere considerate non collegate e segnalate solo quando sono pari o superiori a 3mila euro.

17

### Con servizi diversi non c'è collegamento

**Abbiamo firmato più contratti di**

**durata pluriennale con la stessa controparte ma indipendenti tra loro e relativi a servizi diversi. Il limite di 3mila euro va verificato per ogni singola intesa?**

→ Dal quesito si evince la mancanza di collegamento fra le varie prestazioni, quindi, la soglia andrebbe valutata in relazione a ciascuno di essi. Se però la fatturazione è unitaria, diventa necessario dare rilievo all'ammontare della fattura e non alle singole prestazioni.

18

### Decisivi i corrispettivi per l'anno solare

**La nostra azienda ha stipulato alcuni contratti che prevedono una tariffa unitaria. I corrispettivi dovuti nell'anno vanno considerati come periodici?**

→ La comunicazione è dovuta se i corrispettivi dell'anno solare sono di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza. In questo caso, deve essere segnalato l'importo complessivo delle operazioni ricevute nell'anno di riferimento, indicando nel campo «data dell'operazione», la data di registrazione dell'ultima operazione ricevuta in detto anno. Tuttavia, nelle risposte fornite l'11 ottobre scorso, l'Agenzia ha ritenuto ammissibile anche l'annotazione distinta, in un autonomo record di dettaglio, di ogni operazione fatturata.

19

### I lavori ravvicinati non dribblano l'obbligo

**Una ditta ha eseguito lo scorso anno un primo intervento di ristrutturazione dell'abitazione di un privato per 1.800 euro. Nei primi mesi del 2012 ha eseguito un secondo intervento di 2.500**

**euro. L'operazione fatturata nel 2011 va comunicata o meno?**

→ Il caso sottoposto è riconducibile nell'ambito dei contratti collegati. Il risultato (unitario) è stato conseguito tramite due contratti per rimanere sotto la soglia di 3.600 euro. Quindi, anche se le operazioni relative ai singoli contratti non superano la soglia, sussiste l'obbligo di comunicazione.

## GLI SCAMBI CON L'ESTERO

20

### Il deposito Iva non si comunica

**Tra le operazioni da comunicare per lo spesometro rientrano anche le merci importate in un deposito Iva?**

→ No, le importazioni sono escluse dallo spesometro. Il fatto che la merce venga dichiarata per l'introduzione in deposito Iva non priva l'operazione del carattere di importazione.

21

### Per la cessione intra Ue basta l'Intrastat

**Nel 2011 un operatore nazionale ha acquistato una partita di merci da un altro operatore nazionale. L'acquirente ha poi venduto a un operatore francese, ordinando al rivenditore di inviarli direttamente al suo cliente francese. Come va segnalata l'operazione?**

→ La cessione fra i due operatori italiani è a rilevanza territoriale interna, pertanto il rapporto se non è inferiore a 3mila euro dovrà

essere incluso nella comunicazione del prossimo 30 aprile. La comunicazione non dovrà essere effettuata per la cessione tra l'acquirente italiano e il cliente francese perché è di carattere intracomunitario ed è già inclusa in Intrastat.

22

### Senza imponibilità segnalazione dovuta

**La fattura di uno spedizioniere doganale per servizi connessi all'importazione non imponibili (articolo 9 del Dpr 633/72) è rilevante per lo spesometro se l'importo supera i 3mila euro?**

→ Le prestazioni non imponibili Iva (ai sensi dell'articolo 9 del decreto Iva) non vanno inserite in Intrastat, di conseguenza soggiacciono all'obbligo di inclusione nell'elenco clienti e fornitori, a meno che il limite dei 3mila euro non viene raggiunto per via della presenza in fattura di importi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 633/72, come, per esempio, nel caso di riaddebito di dazi o altri diritti doganali.

## LE VENDITE A PRIVATI

23

### Onere all'intermediario se si salda con la card

**Nelle cessioni effettuate a privati per importi pari o superiori a 3.600 euro il pagamento con carta di credito o bancomat esclude per sempre la segnalazione dell'operazione nello spesometro?**

→ No, la comunicazione in questo caso viene assolta dall'operatore che ha emesso lo strumento di pagamento elettronico, a condizione che sia italiano o dotato di una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

24

### Chi paga con assegno va identificato

**I pagamenti effettuati da privati con bonifico o assegno bancario, e quindi tracciabili, esonerano dall'obbligo di comunicazione?**

→ La risposta è negativa. Il legislatore nel prevedere gli esoneri di tipo oggettivo ha fatto riferimento solo alle carte di credito, di debito o prepagate.

25

### Fatture dei minimi rilevanti da 3.600 euro

**Le fatture emesse dai minimi non espongono l'Iva, in quanto tali contribuenti sono esonerati da qualunque obbligo connesso all'imposta. Se si ricevono fatture sopra soglia da parte di questi soggetti, è comunque necessario comunicarle ai fini dello spesometro?**

→ Sebbene il contribuente minimo non abbia alcun obbligo di comunicazione ai fini dello spesometro, lo stesso non vale per chi riceve una fattura da tale tipologia di operatori. Di conseguenza, l'operazione di importo rilevante va comunicata. La circolare 24/E/2011 precisa che per i soggetti che non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta, pur essendo tenuti all'emissione della fattura, la soglia a cui fare riferimento è quella dei 3.600 euro. Pertanto, si ritiene che sia questo l'importo a

partire dal quale scatta l'obbligo di segnalare nello spesometro le operazioni ricevute dai contribuenti minimi.

26

### Il codice fiscale si ricava dalla tessera sanitaria

**Come fa il commerciante al dettaglio a identificare il cliente?**

→ Il commerciante al dettaglio deve chiedere la partita Iva o il codice fiscale del cliente. Il codice fiscale può essere acquisito tramite la tessera sanitaria.

## L'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE

27

### Non si considera l'anticipo per il cliente

**Un professionista ha emesso una fattura di 2.800 euro e ha indicato anche 500 euro per le spese sostenute in nome e per conto del cliente. È obbligatoria la comunicazione?**

→ No. Per la verifica del superamento del limite di 3mila euro non devono essere considerati gli importi esclusi da Iva come le anticipazioni delle spese effettuate in nome e per conto del cliente.

28

### La cessione gratuita deve essere riportata

**Le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività d'impresa vanno incluse nello spesometro?**

→ Sì, le cessioni per un controvalore non

inferiore a 3mila euro effettuate a titolo gratuito devono essere comunicate nell'elenco clienti e fornitori. In tali casi la base imponibile da riportare nell'autofattura è determinata ai sensi dell'articolo 13 del Dpr 633/72 (prezzo di acquisto o di costo del bene) e nei tracciati record dello spesometro va riportata la partita Iva del cedente.

29

### Lo sconto non si calcola

**Nel determinare le soglie di rilevanza si deve tenere conto degli sconti previsti contrattualmente?**


→ No. Nella nota dell'11 ottobre scorso, le Entrate hanno specificato che un'operazione va comunicata per il valore corrispondente alla somma incassata e quindi al netto dello sconto.

30

### Il software permette l'invio sotto soglia

**La verifica della soglia di 3mila euro complica l'adempimento. Posso comunicare tutte le operazioni indipendentemente dall'importo?**

→ Sia nel corso di una risposta a un'interrogazione parlamentare del 28 marzo che nel comunicato stampa del 5 aprile, l'amministrazione finanziaria - con riferimento alla comunicazione del 30 aprile prossimo - ha ribadito la necessità di osservare le vecchie regole. Tuttavia, il comunicato ha chiarito che il software di trasmissione è stato modificato per consentire l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia.



Banche e intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e operativo hanno due mesi in più per segnalare al fisco i dati dei contratti stipulati rispetto alla scadenza del 30 aprile stabilita per lo spesometro. Il provvedimento delle Entrate del 5 agosto 2011 ha fissato al prossimo 30 giugno la scadenza per le comunicazioni relative allo scorso anno a prescindere dall'importo.

#### **I contratti risolti o non riscattati**

Entro lo stesso termine vanno comunicate le operazioni rilevanti ai fini dello spesometro: cessioni e acquisti di beni e servizi extra leasing di importo superiore a 3m<sup>1</sup> euro. Tra questi ultimi sono ricompresi i beni a uso proprio del concedente (acquistati e ceduti), e quelli (ceduti) in virtù di contratti di locazione finanziaria o operativa risolti o non riscattati. Per la generalità delle società di leasing si tratterà del primo appuntamento con la comunicazione. Queste ultime, infatti, avevano usufruito di un esonero per il 2010: il provvedimento del 5 agosto ha infatti escluso, per gli operatori finanziari che hanno già risposto al questionario di richiesta dati per il periodo 2008-2010 (di fatto inviato a tutte le società di leasing), l'obbligo dell'invio sia della comunicazione dei dati relativi al leasing che dello spesometro 2010.

#### **Il noleggio di vetture, barche e aereomobili**

Per chi svolge locazione e noleggio di veicoli, unità da diporto e aeromobili, l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di noleggio decorre dal 21 novembre 2011. Entro il 30 aprile le società di noleggio dovranno comunicare, ai fini dello spesometro, i dati della prima frazione 2011 (1 gennaio-20 novembre), mentre entro il 30 giugno dovranno trasmettere all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di locazione e noleggio stipulati dal 21 novembre e le operazioni extra noleggio rilevanti ai fini dello spesometro. Le Entrate hanno precisato che rientrano nel monitoraggio i contratti relativi a ogni tipo di veicolo (oltre alle unità di diporto ed aeromobili) e quindi non solo le autovetture, ma anche furgoni, moto e mezzi speciali.

#### **L'indicazione della durata inferiore a 30 giorni**

Nonostante nel tracciato record la durata del contratto vada espressa in mesi, l'Agenzia ha chiarito che l'obbligo riguarda anche gli accordi di durata inferiore ai 30 giorni: in tale ipotesi va indicato il valore «zero» nel campo della durata.

**Giacomo Albano  
Marco Marani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Redditometro e accertamento sintetico

## La verifica «pesa» il tenore di vita

Spia rossa se gli acquisti superano del 20% gli importi dichiarati in Unico

PAGINA A CURA DI  
Rosanna Acierno

I dati comunicati attraverso lo spesometro (e non solo) serviranno ad alimentare il reddito-metro e l'accertamento sintetico puro: entrambi gli strumenti sono stati modificati dal Dl 78/2010 per le verifiche relative ai redditi dichiarati dal 2010 (quindi riferiti al periodo d'imposta 2009) in poi.

Il primo è basato sul calcolo statistico derivante dall'applicazione di un software (a tutt'oggi in fase di sperimentazione) in relazione ai beni indice e alle spese sostenute nel corso dell'anno. Il secondo è, invece, basato sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente e si ispira al principio secondo cui in tanto si spende in quanto si è guadagnato, salvo prova contraria a carico del contribuente.

Uno scostamento del 20% tra reddito "ricostruito" dall'ufficio e dichiarato dal contribuente può portare all'accertamento e tale differenza potrà sussistere anche per un solo esercizio. A differenza del passato (anche se la giurisprudenza sta estendendo retroattivamente questa procedura, si veda da ultimo la Ctr Puglia 9/11/12 come riportato dal Sole 24 Ore del 19 marzo 2012), l'ufficio dovrà convocare il contribuente in contraddittorio prima di emettere l'avviso. Nella versione precedente alle modifiche del Dl 78/2010 (e quindi per gli strumenti tuttora applicati per le verifiche fino al periodo d'imposta 2008) lo scostamento doveva essere del 25% e protrarsi per due periodi d'impo-

sta, anche non consecutivi.

**I beni ai soci**

L'obbligo per commercianti ed esercenti di comunicare entro fine mese lo shopping di lusso (da 3.600 euro in su) va letto proprio in quest'ottica. Ma non è la sola fonte di informazioni per il fisco. La manovra di Ferragosto (Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) ha, infatti, istituito l'obbligo di comunicare i beni intestati a società concessi in godimento ai soci e ai familiari. La scadenza per il primo adempimento - previsto inizialmente entro il 2 aprile - è stata prorogata al prossimo 15 ottobre dal provvedimento delle Entrate 2012/37049. In base alle informa-

zioni pervenute (sono comunque esclusi dall'obbligo di monitoraggio i beni di valore inferiore a 3 mila euro), gli uffici procederanno al controllo sistematico dei soggetti che utilizzano beni di società per la ricostruzione sintetica del reddito.

**Le altre «fonti»**

Il patrimonio di dati che consente di ricostruire il tenore di vita del contribuente rispetto alle somme dichiarate in Unico si è arricchito, soprattutto nel corso degli ultimi anni, anche attraverso i questionari (e, in caso di reticenza, addirittura di accessi). È il caso, tra gli altri, delle richieste dei nominativi degli iscritti avanzate a circoli sportivi. O delle "campagne" rivolte a istituti scolastici privati per conoscere gli importi delle rette corrisposte e gli studenti iscritti, o ancora alle agenzie di viaggio per ottenere i nomi di contribuenti che hanno acquistato pacchetti di valore superiore a determinati importi.

Sempre sotto questo profilo, è stata fondamentale (e lo è tuttora) l'azione della Guardia di Finanza svolta con il controllo economico sul territorio, attraverso per esempio:

- posti di blocco stradale e la segnalazione di conducenti di autovetture di grossa cilindrata;
- verifiche in mare di natanti e imbarcazioni;
- segnalazione di elementi e circostanze che sono indici di capacità contributiva, come manifestazioni di consumo e reinvestimenti di denaro riscontrate durante le ispezioni.

**I COMUNI IN CAMPO**

Le modifiche apportate all'articolo 38 del Dpr 600/1973 prevedono obbligatoriamente il confronto tra fisco e contribuente per gli accertamenti dall'anno di imposta 2009 in poi.

Tuttavia l'ufficio, dopo aver invitato il diretto interessato in contraddittorio e prima di emanare l'atto di rettifica, invierà una comunicazione al Comune di residenza che, a sua volta, è chiamato a rispondere entro 60 giorni segnalando ogni elemento utile alla determinazione sintetica complessiva del reddito.

# Gli esempi

Le possibili difese in caso di scostamento tra redditi e consumi

## IL CASO

## I MARGINI DI DIFESA



### L'IMMOBILE SENZA MUTUO

Un contribuente ha acquistato nel 2011 un immobile per 130mila euro, senza alcun finanziamento, e dichiarerà per lo stesso anno un reddito imponibile di 26mila euro

Quando l'ufficio lo chiamerà in contraddittorio, il diretto interessato dovrà dimostrare, per esempio, di aver disinvestito titoli finanziari (come i Bot) o di aver venduto proprietà immobiliari, o di aver utilizzato risparmi accumulati negli anni precedenti



### LE SPESE SCOLASTICHE

Una lavoratrice autonoma ha dichiarato per il 2009 un imponibile di 10mila euro ma ha speso 18mila euro per l'iscrizione dei figli a una scuola privata e 8mila euro per viaggi e vacanze

La contribuente, molto verosimilmente, sarà chiamata in contraddittorio dall'ufficio. Per evitare l'accertamento, dovrà essere in grado di dimostrare, per esempio, che in quell'anno il coniuge separato ha provveduto all'istruzione e alle vacanze dei figli



### IL REDDITO PROFESSIONALE

Un professionista ha dichiarato per il 2009 un imponibile di 13mila euro senza essere né congruo né coerente agli studi di settore. Ma ha speso 15mila euro per viaggi, 8mila euro per l'iscrizione a circoli esclusivi e 27mila euro per l'acquisto di un orologio e di una motocicletta

La difesa in questo caso risulterà più ardua in quanto le spese effettuate sono assai ingenti, di natura voluttuaria, poco compatibili con il livello reddituale dichiarato. L'ufficio potrebbe anche valutare l'opportunità di procedere a ulteriori acquisizioni istruttorie, quali le indagini finanziarie



### LA CASA DEL NEOLAUREATO

Un giovane neolaureato, privo di reddito, ha acquistato nel 2010 un immobile per 180mila euro senza finanziamento

Il contribuente potrà dimostrare di aver acquistato l'immobile con l'aiuto dei propri genitori. È opportuno che le donazioni in denaro dei familiari siano contemporanee all'acquisto dell'immobile



### L'ACQUISTO DELL'AUTO

Una trentenne non ha presentato Unico ma ha acquistato un'autovettura berlina di classe media

In contraddittorio il proprietario potrà dimostrare che l'acquisto e il mantenimento dell'auto sono stati possibili grazie all'aiuto dei genitori e che la capacità contributiva di questi ultimi è compatibile con l'esborso

1 | COME PREVENIRE I RILIEVI

# La documentazione può essere d'aiuto

Tracciabilità delle spese e documentazione possono essere due validi supporti per prevenire le eventuali contestazioni in relazione ad acquisti fuori rotta rispetto ai redditi dichiarati. In linea di principio, occorre effettuare acquisti che, complessivamente, non superino di oltre un quinto gli importi che saranno poi indicati in Unico. Ma non sempre è possibile. Per esempio, le "uscite" destinate all'acquisto di un immobile o un'autovettura o per effettuare un qualsiasi investimento costringeranno il contribuente poi a giustificarsi qualora venisse convocato dall'amministrazione finanziaria. Tra l'altro con i nuovi accertamenti sintetici e da redditometro l'esborso per l'incremento patrimoniale non si presumerà più effettuato con redditi conseguiti nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei quattro precedenti.

Naturalmente, in questo caso sarebbe opportuno lasciare traccia della provenienza delle somme utilizzate in vista dell'invito al contraddittorio. Bisognerà dimostrare che tali spese sono state sostenute con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti, o ancora con redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, con

redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. In sostanza, le spese contestate si potranno giustificare attraverso la dimostrazione dell'esistenza di redditi conseguiti in altre annualità, o ancora di introiti (risparmi, patrimoni ricevuti in successione o in donazione, somme disinvestite o provenienti da elargizioni da parte di familiari, risarcimenti di danni). L'importante è aver conservato una documentazione adeguata, anche nell'ipotesi in cui le spese sono state sostenute da altri: è il caso del contributo dei genitori al pagamento delle utenze o per l'acquisto di un bene da parte del figlio.

Inoltre, come precisato dalla circolare n. 28/E/2011, il contribuente potrà difendersi chiedendo all'ufficio di considerare anche il proprio reddito finanziario disponibile. Quest'ultimo spesso rappresenta una ricchezza latente e potrebbe non entrare nel calcolo di quanto il soggetto accertato ha effettivamente dichiarato nell'anno d'imposta. Basti pensare ai redditi di capitale, da rendita finanziaria o ancora ad alcune tipologie di redditi fondiari. Infatti, in queste ipotesi, quanto dichiarato potrebbe non corrispondere all'effettiva capacità contributiva e, dunque, di spesa.

# La difesa inizia in contraddittorio

Confronto con il contribuente prima dell'accertamento. È questa la principale garanzia che accompagnerà il sintetico e il redditometro per i controlli sugli anni di imposta 2009 e successivi. L'agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente a comparire di persona o tramite rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione. In sostanza, l'obbligo di confronto preventivo è finalizzato a definire l'accertamento: prospettiva che può concretizzarsi o in una rideterminazione dello scostamento e dunque delle maggiori imposte contestate, o anche in una semplice adesione all'invito al contraddittorio. In quest'ultimo caso, il diretto interessato potrà versare le somme entro 15 giorni prima della data stabilita per l'incontro e beneficiare della riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo. O ancora, potrà presentarsi in contraddittorio per giustificare attraverso prove documentali convincenti la propria capacità di spesa.

Nell'accertamento basato sulle spese (il sintetico puro), il contribuente durante il contraddittorio potrà tentare di convincere l'ufficio su come abbia potuto acquistare determinati beni e/o sostenere determinate spese nonostante il proprio reddito dichiarato sia inferiore ai relativi importi.

In caso di rettifiche basate sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva (redditometro), sarà invece l'ufficio a dover

adattare la stima del reddito accertato in via statistica alla situazione del contribuente proprio in base agli elementi che emergeranno in contraddittorio. Il passaggio necessario per il confronto potrebbe determinare a sua volta l'obbligo, nella motivazione del successivo avviso di accertamento, di evidenziare le ragioni per le quali le deduzioni difensive del contribuente siano state ritenute prive di rilievo.

Se l'ufficio non dovesse accogliere in tutto o in parte le giustificazioni addotte dal contribuente, emetterà l'atto di accertamento.

Sarà necessario precisare se il contribuente potrà, prima di impugnare o reclamare l'atto, presentare un'istanza di accertamento con adesione. Se così non fosse (e la lettura della norma sembrerebbe lasciarlo pensare), una volta notificato l'atto, il contribuente che intendesse accettare i rilevi del fisco dovrebbe optare per l'acquiescenza, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo. Qualora volesse contestare la rettifica emessa dall'ufficio, il diretto interessato dovrebbe optare per l'impugnazione (anche se resta possibile la definizione delle sole sanzioni) con la notifica del ricorso o necessariamente del reclamo se il valore della maggiore Irpef ricalcolata dall'ufficio - addizionali incluse - non supera i 20 mila euro. In quest'ultima circostanza, comunque, sarebbe sempre possibile formulare un'eventuale proposta di mediazione, che, se accettata, comporterebbe la riduzione delle sanzioni al 40 per cento.